

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE  
(Provincia di Ascoli Piceno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 203 Del 22-12-19

-----  
OGGETTO: SISMA CENTRO ITALIA 2016-ART.4-TER D.L. N.189/2016 CONVERTITO  
CON MODIFICAZIONI IN L.N.229/2016 E S.M.I.-O.C.S.R. N.77 DEL  
23.05.2019-DECRETO C.S.R. N.444 DEL 31.10.2019-AREE ATTREZZATE PER  
FINALITA' TURISTICHE-REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA ATTREZZATE RISERVATE  
ALLA SOSTA E PARCHEGGIO DI AUTOCARAVAN E CARAVAN NEL COMUNE DI  
ROCCAFLUVIONE-D.G.C. N.195/2019-PRESA DATTO- SERVIZI DI ARCHITETTURA E  
INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI, ART.3 CO.1 LETT.VVVV) D.LGS.  
N.50/2016 S.M.I. - INDIRIZZO.-  
-----

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di dicembre  
alle ore 10:30 nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,  
disposta nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle  
persone dei Signori:

=====

LEONI FRANCESCO	SINDACO	P
IANNI GUIDO	VICESINDACO	P
ALFONSI LUIGINO	ASSESSORE	A

=====

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il  
Sig. LEONI FRANCESCO in qualità di  
SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su  
riferito.

## IL SINDACO

### AI SENSI:

-degli articoli: 48(Competenze delle giunte), e 50(Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 21(Il sindaco), 22 (Attribuzione di amministrazione) e 24(Attribuzioni di amministrazione) comma 1 lett. c) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:5 (Indirizzo politico e gestionale) commi 1 e 2, e 39(Le deliberazioni), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco decretava:  
(omissis)  
"4.DI *ATTRIBUIRE* a se stesso la responsabilità dei servizi manutentivi, ai sensi dell'art.53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.448."

### PREMESSO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

**01)-sisma del giorno 24 agosto 2016** (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

**02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016** (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016** (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017** (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter),

con epicentro in Provincia dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

**DATO ATTO:**

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti **agli eventi sismici** che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C.

nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-538 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.591-603-607 e 614 del 2019;

**CONSIDERATO:**

-che lo stato di emergenza veniva prorogato con provvedimenti successivi e, da ultimo, con Legge 12 dicembre 2019, n.156, ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", nella quale all'art.1 viene riportato:

"...OMISSIS... 1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

«4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato **fino al 31 dicembre 2020.**» ...OMISSIS..."

**TENUTO CONTO:**

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km<sup>2</sup> ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

**CONSIDERATO:**

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primissimo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

**TENUTO CONTO:**

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

**01)-di km. 26,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

**02)-di km. 29,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

**03)-di km. 29,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

**04)-di km. 34,00 circa**, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del

giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;

con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione Meteoweb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

**ACCERTATO:**

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. *INGV comunicazione dal sito ufficiale*), del 6 aprile 2018, ha determinato più di 85.000 eventi sismici, di cui: oltre 1000 di magnitudo compresa tra 3 e 4; 57 di magnitudo compresa tra 4 e 5; 7 di magnitudo compresa tra 5 e 6 e n.2 di magnitudo pari, superiore a 6, a cui vanno aggiunte la scossa di magnitudo 4.7 del 10 aprile 2018 e da ultimo la scossa di magnitudo 4.0 del 01 settembre 2019;

**CONSIDERATO:**

-che, per quanto sopra riportato, la parte del territorio di questo Comune, (quella più ad ovest rispetto alla sede municipale) molto più vicina agli epicentri sopra descritti, ha avuto degli "effetti macrosimici" anche superiori a quelli del capoluogo, che hanno determinato:

-l'emissione di oltre 250 ordinanze per edifici inagibili e parzialmente agibili;

-lo sgombero di ben oltre il 10% della popolazione;

**DATO ATTO:**

-che in conseguenza a quanto sopra il territorio di questo Comune è sottoposto a stato di emergenza (ad esclusione del periodo dal 07 giugno 2016 al 24 agosto 2016, quindi per soli 79 giorni) ininterrotto a partire dal 10 gennaio 2014 (eccezionali avversità atmosferiche) sino a tutto il 31 dicembre 2020, quindi per ben 2.468 giorni (circa ottantadue mesi);

**CONSIDERATO:**

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale Ricostruzione, con nota prot.84594 del 13.11.2019, acclarata al protocollo comunale al n.9912 del 14.11.2019, avente ad oggetto "O.C.S.R. n.77/19-Decreto C.S.R. n.444/19-Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Approvazione graduatoria", testualmente comunicava:

(omissis)

con riferimento al Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.444 del 31 ottobre 2019 le confermo che nel suo Comune è ammessa la realizzazione di n.1 (una) area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 125.000,00.

La invito pertanto ad attivare le necessarie procedure al fine di giungere all'approvazione dei progetti **entro il 10 gennaio 2020** e alla completa realizzazione delle opere per garantire la disponibilità delle aree attrezzate per la prossima estate.

(omissis)

**VISTO:**

-l'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, che testualmente dispone:

1. Ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), possono essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di

roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili, nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.

2. Le aree di cui al comma 1 sono inserite nel piano comunale di emergenza ed individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 10.000.000 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono determinati i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree di cui al comma 1.

**TENUTO CONTO:**

-della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi", con la quale veniva altresì indicata la "procedura per la selezione delle aree";

**VISTO:**

-in applicazione dell'art.3(Procedura per la selezione delle aree) comma 5 dell'O.C.S.R. n.77/2019, il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.444 del 31.10.2019 ad oggetto "Ordinanza n.77 del 25 maggio 2019(...)Approvazione graduatoria ed erogazione contributo Regione Marche";

**CONSIDERATO:**

-che nella graduatoria approvata con Decreto C.S.R. n.444/2019, viene riportato:

	Comuni	Abitazioni (U.I.) inagibili	Abitazioni (U.I.) danneggiate	%	N.Aree richieste
	[...]				
	16 ROCCAFLUVIONE	251	290	62,76%	2
	[...]				

**DATO ATTO:**

-che con D.G.C. n.195 del 14.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

04)-DARE ATTO:

-che come indicato nella nota della Regione Marche acclarata al protocollo comunale al n.9912 del 14.11.2019:

"(...)nel suo Comune è ammessa la realizzazione di n.1(una) area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 125.000,00(...)";

-che nella nota sopra richiamata prot.9912 del 14.11.2019 veniva specificato che è necessario:

"(...)giungere all'approvazione dei progetti entro il 10 gennaio 2020(...)

05)-DATO ATTO:

-che l'art.6(Soggetto attuatore e gestione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1.I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento.";

-che l'art.7(Approvazione progetti) comma 1 dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede la realizzazione di: "(...)progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti(...)"

-che altresì l'art.7(Approvazione progetti) comma 2 dell'O.C.S.R. n.77/2019 testualmente dispone:

"Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti, le Regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'Ordinanza commissariale n.16 del 3 marzo 2017 e ss.ii. e mm.";

06)-DARE ATTO:

-che in fase di redazione della graduatoria, questo comune aveva richiesto la possibilità di realizzare le seguenti n.2 aree attrezzate per finalità turistiche:

01)-Area attrezzata Nord;

02)-Area Campo Sportivo;  
-che l'art.2(Individuazione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1.Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all'art.1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.

2.Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del Comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell'art.12 del codice di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1."

-che il Piano Comunale di Emergenza del Comune di Roccafluvione, aggiornato a febbraio 2013, al Capo "4-Lineamenti della pianificazione e modello di intervento", paragrafo "4.4-Individuazione aree di Protezione Civile", individua anche le "4.4.2-Aree di Primo Soccorso" e le "4.4.3-Aree di Accoglienza (tende e roulotte)" tra le quali risulta inserito il "Campo Sportivo";

-che pertanto l'area del "Campo Sportivo" riveste un ruolo importante e strategico ai fini del Piano Comunale di Emergenza;

-che si ritiene idoneo individuare, a seguito della comunicazione di accoglimento alla realizzazione di n.1(una) area attrezzata ai fini della redazione del progetto esecutivo, l'area di proprietà comunale prospiciente il Campo Sportivo quale area destinata alla realizzazione dell'intervento in argomento, anche in virtù del sopra richiamato art.2 della O.C.S.R. n.77/2019 che prevede di inserire tale area nel Piano Comunale di Emergenza;

07)-APPROVARE:

-lo "Studio di fattibilità" inerente la "Realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione" predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio ed acclarato al protocollo comunale al n.10862 del 13.12.2019, dell'importo complessivo di € 125.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>A) - IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		
A1)-Importo dei lavori (a misura)	€	95.000,00
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	3.800,00
A3)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€	91.200,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 95.000,00</b>
<b>B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
1)I.V.A. lavori 10%	€	9.500,00
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
3)I.V.A. 10 % su 2)	€	0,00
4)Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
5)I.V.A. 22% su 4)	€	0,00
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	€	0,00
7)Imprevisti	€	204,00
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
9)Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
10)Spese tecniche generali	€	12.335,20
11)Cnpaia 4% su 10)	€	493,41

12)Spese tecniche per prestazioni geologiche	€ 652,44	
13)Cnpaia 2% su 12)	€ 13,05	
14)I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	€ 2.968,70	
15)Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% dell'importo lavori	€ 380,00	
16)Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% dell'importo lavori	€ 1.520,00	
17)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 0,00	
18)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	€ 0,00	
19)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	€ 30,00	
20)Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% dell'importo lavori)	€ 0,00	
21)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22)Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00	
23)Cnpaia 4% su 22)	€ 60,00	
24)I.V.A. 22% su 22)+23)	€ 343,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		
<b>€ 125.000,00</b>		

08)-STABILIRE con successivo e separato atto i procedimenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione e rendicontazione dei lavori di che trattasi;

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da art.8 della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi";

(omissis)

**CONSIDERATO:**

-che il punto 08) del dispositivo della citata deliberazione dispone di: "STABILIRE con successivo e separato atto i procedimenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione e rendicontazione dei lavori di che trattasi;"

**TENUTO CONTO:**

-che l'art. 6(Soggetto attuatore e gestione delle aree), della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi.", testualmente prevede:

"1. I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento.";

-che l'art. 7(Approvazione dei progetti) della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi.”, testualmente prevede:

“1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei Comuni interessati e all'emissione dei relativi atti consequenziali.

2. Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti, le Regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'Ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 e ss.ii. e mm.”;

**DATO ATTO:**

-che il comma 1 dell'art. 7 della sopra richiamata dell'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, dispone che: “1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei Comuni interessati e all'emissione dei relativi atti consequenziali.”;

**RAVVISATO:**

-doversi procedere alle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione, contabilità e accertamento della regolare esecuzione dell'intervento di cui trattasi;

**TENUTO CONTO:**

-che l'art.50-bis(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile) commi 1 e 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, testualmente prevede:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

(omissis)

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

-che in applicazione del suddetto comma 2, il Commissario straordinario per la ricostruzione, con Ordinanza n.6 del 28.11.2016, disponeva in ordine alle:

“Linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nelle Regioni e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016”;

**CONSIDERATO:**

-che il Vice Commissario straordinario per la ricostruzione (Presidente Giunta Regionale), con nota prot.885295 del 15.12.2016, acclarata al protocollo comunale al n.11244 del 16.12.2016, ad

oggetto: "Autorizzazione all'assunzione di.2 unità di personale" in sintesi, testualmente comunicava:

"(...)Ti comunico che le unità che la Tua amministrazione può assumere sono complessivamente pari a 2. Lascio a te l'individuazione dei profili professionali che debbono coincidere con quelli indicati nell'evidenziazione dei fabbisogni, ciò in quanto comunque il numero delle unità che la Tua amministrazione è autorizzata ad assumere è inferiore rispetto a quello dichiarato come necessario." (quattro)

(omissis)

**DATO ATTO (in attuazione a quanto sopra):**

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.12 del 31.03.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriore mesi 12, fino ad un massimo di 36) la vincitrice (concorso per Istruttore Direttivo Tecnico-Cat.D1) nella persona di Dott.Ing.SILVI Danila (...)"

(omissis)

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.24 del 08.06.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriori mesi 12, fino ad un massimo di 36) la vincitrice (concorso per Istruttore area amministrativa-Cat.C1) nella persona di ROMANELLI Simona (...)"

(omissis)

**TENUTO CONTO:**

-che il Commissario straordinario per la ricostruzione, con Ordinanza n.22 del 04.05.2017, disponeva in ordine alle:

"Seconde linee direttive per la ripartizione e l'assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 - bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189."

**CONSIDERATO:**

-che il Vice Commissario straordinario per la ricostruzione (Presidente Giunta Regionale), con nota prot.457701 del 18.05.2017, acclarata al protocollo comunale al n.4018 del 19.05.2017, ad oggetto: "Autorizzazione assunzione unità di personale" in sintesi, testualmente comunicava:

(omissis)

"Al riguardo la Provincia di Ascoli Piceno ha manifestato la propria rinuncia all'assegnazione delle ulteriori 7 unità in favore dei Comuni della stessa amministrazione provinciale.

Faccio presente pertanto che ciascuna amministrazione in indirizzo può procedere alle assunzioni di cui all'allegato alla presente."

-che a questo Comune veniva autorizzata una ulteriore unità di personale;

**DATO ATTO (in attuazione a quanto sopra):**

-che con Determina del responsabile del servizio amministrativo-personale n.30 del 21.07.2017, veniva disposto:

(omissis)

2)-DI ASSUMERE (per la durata di mesi 12 rinnovabile di ulteriori mesi 12, fino ad un massimo di 36 - scorrimento graduatoria del concorso per Istruttore Direttivo Tecnico-Cat.D1) nella persona di Dott.Ing. CENTOBUCHI Teodorico (...)"

(omissis)

**CONSIDERATO:**

-che il C.S.R., in attuazione dell'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.e i., con Ordinanza n.77 del 23.05.2019, all'art.7(Approvazione dei progetti), comma 1, testualmente dispone che:

"1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei Comuni interessati e all'emissione dei relativi atti consequenziali.";

-che l'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito

in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, testualmente dispone:

4-bis. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2 -bis, del presente decreto."

-che l'art.2-bis (Modifiche al decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 e ulteriori misure in favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) comma 19, del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, testualmente recita:

"In deroga alle previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, le attività di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto possono essere affidate anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229. Fermo restando le incompatibilità e i divieti previsti dalla legislazione vigente, il personale di cui al precedente periodo può svolgere anche le funzioni di responsabile unico del procedimento ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50."

#### **TENUTO CONTO:**

-che l'art.15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali) commi 1 lett.a) e 2 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, testualmente prevede:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

(omissis)

2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute negli articoli 37, comma 4, e 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

(omissis)

-che l'art.6 (Soggetto attuatore e gestione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1. I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento."

#### **TENUTO CONTO:**

-che come sopra riportato, l'art.14, comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L.

24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, dispone che: "L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (...)"

**(per quanto riguarda il personale dipendente):**

**ACCERTATO:**

-che con decreto n.12/2019, prot.7753 del 07.09.2019, il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità di servizio Opere Pubbliche e Patrimonio per il triennio 2019-2022 al Geom. Carlo TROBBIANI;

**CONSIDERATO:**

-Che il suddetto "funzionario" oltre ai suindicati servizi (opere pubbliche e patrimonio):

-assume anche la responsabilità dell'Ufficio Espropri (cfr.D.G.C. n.160/2003);

-è "incaricato dei procedimenti riferiti alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate" (cfr.D.G.C. n.54 del 26.04.2008);

-è "datore di lavoro" con le molteplici attività ed enormi responsabilità cui la sottopone il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.e i (cfr.D.G.C. n.33 del 05.03.1999);

**CONSIDERATO altresì:**

-Che il suddetto "funzionario", ai fini del "Piano Comunale di Emergenza", approvato con D.C.C. n.13 del 21.03.2013, e s.m.i., assume all'interno del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) le seguenti funzioni con relative responsabilità:

04)-Materiali e mezzi: *Il funzionario preposto ha il compito di assicurare il censimento e la gestione delle risorse comunali, la tenuta del magazzino, l'aggiornamento del database, l'aggiornamento dei fornitori (ditte e privati), il reperimento di materiali e mezzi per l'emergenza, ecc.;*

06)-Censimento danni, persone, cose (relativamente a tutto il patrimonio comunale): *Permette di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per determinare, sulla base dei risultati riassunti in schede riepilogative, gli interventi di emergenza. Il responsabile della suddetta funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: (...) edifici pubblici (...) infrastrutture pubbliche (...). Tale funzione sarà coordinata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; il censimento dei danni potrà essere fatto con l'ausilio di squadre di tecnici (...) di altre Amministrazioni (Provincia, Comunità Montana, Regione ecc.) coadiuvati all'occorrenza da liberi professionisti che operano nel territorio.", nonché quella relativa a:*

07)-Strutture operative locali e viabilità: *Il responsabile della predetta funzione, possibilmente relativo alla polizia locale, dovrà coordinare le componenti locali preposte a questo servizio (Vigili Urbani, Volontariato, VV.FF., Forze di Polizia locali), anche con l'eventuale contributo di organizzazioni di Volontariato, con particolare riguardo alla viabilità, inibendo il traffico nelle zone a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi."*

**CONSIDERATO inoltre:**

-che il suddetto funzionario a far data dal 24 agosto 2016 e senza soluzione di continuità è impegnato, per quanto attiene al patrimonio comunale, in tutte le attività inerenti e conseguenti allo stato di emergenza e di ricostruzione derivante dai sismi di cui trattasi;

-che il suddetto funzionario a far data dal 16 gennaio 2017 altresì, è impegnato, per quanto attiene al patrimonio comunale, a tutte le attività inerenti e conseguenti allo stato di emergenza, attivato dal Sindaco, per le eccezionali nevicate che hanno interessato il sud delle Marche ed in particolare il territorio comunale;

**ACCERTATO INOLTRE:**

-che, come facilmente desumibile, detta figura risultante oberata e gravata di molteplici e complessi compiti e responsabilità istituzionali, non appare opportuno gravarla anche delle attività inerenti "la progettazione di interventi di manutenzione e/o di nuove opere", in quanto la suddetta struttura (composta da una sola unità)

oltre a non poter effettuare con celerità detti adempimenti, non è inoltre dotata della necessaria strumentazione tecnica e software;  
-che, il servizio tecnico di cui trattasi (progetto "Lavori di realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione"), comporta lavorazioni che non possono rientrare nelle competenze del geometra, bensì dell'ingegnere e/o architetto e pertanto "indisponibile" per la fase di progettazione;

**(per quanto riguarda il personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156)**

**ACCERTATO:**

-che l'ing.SILVI Danila (assunta con determina n.12/2017) è assegnata:  
a)-per la fase di emergenza sisma (scadenza 31.12.2020) al Servizio OO.PP. e Patrimonio e Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;

b)-per la fase di ricostruzione post-sisma al Servizio OO.PP. e Patrimonio;

-che l'ing.CENTOBUCHI Teodorico (assunto con determina n.30/2017) è assegnato:

a)-per la fase di emergenza sisma (scadenza 31.12.2020) al Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;

b)-per la fase di ricostruzione post-sisma al Servizio Urbanistica-Edilizia Privata;

**DATO ATTO:**

-che il suddetto personale, come sopra impiegato, oltre ai molteplici adempimenti inerenti la "ricostruzione pubblica" (Ing.SILVI Danila) e "ricostruzione privata" (Ing.CENTOBUCHI Teodorico) è tutt'ora operato negli adempimenti e procedure relative alla "fase di emergenza" (messa in sicurezza immobili e infrastrutture nonché tutti gli adempimenti e attività conseguenti alle n.19 "zone rosse" individuate sul territorio comunale con Ordinanza sindacale n.207 del 14.11.2016)

**TENUTO CONTO:**

-che, come facilmente desumibile, dette figura risultano notevolmente operate ed inoltre questo Comune non dispone della necessaria strumentazione tecnica e software, indispensabile alla progettazione;

-che la progettazione dell'intervento di che trattasi assume altresì carattere di urgenza (<cf. nota USR prot.9912 del 14.11.2019>);

**RAVVISATO in conseguenza a quanto sopra:**

-che dette figure risultano "indisponibili" alla redazione della fase di progettazione dell'intervento di che trattasi;

**VISTO:**

-l'art.2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari) comma 2-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente prevede:

2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all' articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall' articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.50 del 2016.

**ACCERTATO:**

-che risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui al all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione del progetto (...), in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."(cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156);

**DATO ATTO:**

-che l'art.24(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46."

**TENUTO CONTO:**

-che per le motivazioni di cui sopra, le prestazioni di cui al suddetto comma, non possono essere espletate "dall'ufficio tecnico di questo Comune";

-che allo stato, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;

-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, Comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;

**DATO ATTO:**

-che l'art.7(Approvazione dei progetti), comma 1, dell'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, testualmente prevede:

"1. Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei Comuni interessati e all'emissione dei relativi atti consequenziali.";

-che pertanto risulta necessario procedere alla redazione della "progettazione esecutiva" (cfr. art.2 comma 2-bis, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.i.) redatta "nella forma prevista dalle leggi vigenti" (cfr. art.7 comma 1 dell'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019);

**VISTO:**

-l'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.";

**TENUTO CONTO:**

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione esecutiva, elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici" dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

-che l'incarico del servizio d'ingegneria e architettura di che trattasi dovrà riguardare:

**-(FASE A): Progettazione esecutiva** di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

**-(FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo** di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori) di cui agli articoli 101 comma 3, 102 e 111 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (artt.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), contabilità dei lavori (artt.203 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), tenuto conto degli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per l'intervento di:

**"Realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione";**

**RITENUTO:**

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

**VISTO:**

-l'art.6(Soggetto attuatore e gestione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019, che testualmente prevede:

"1.I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento.";

-l'art.2(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari) comma 2-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente prevede:

2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario per importi fino a 40.000 euro avviene mediante affidamento diretto, per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a quelli di cui all' articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all' articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall' articolo 23, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.50 del 2016.

**TENUTO CONTO:**

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.";

**VISTO:**

-l'art.36(Contratti sotto soglia) commi 1 e 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

(omissis)

**TENUTO CONTO:**

-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro", sub-paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, che testualmente dispone:

1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.

1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali

**DATO ATTO:**

-che l'art.36(Contratti sotto soglia), comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:

"6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

-che l'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)"

-dell'art.18(Centrale unica di committenza), commi 2, lett.a) e 4 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L.

20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente recita:

"2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all' articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

(omissis)

4. Resta ferma la possibilità per i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3 del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A."

(omissis)

#### **TENUTO CONTO:**

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

-dell'art.30 (Legalità e trasparenza), commi 1 e 6, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente recita:

"1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

(omissis)

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. A tal fine, le linee guida di cui al comma 3 dovranno prevedere procedure rafforzate che consentano alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi celeri."

(omissis);

#### **DATO ATTO:**

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[ ]-Lavori;

[X]-Servizi;

[ ]-Forniture;

pertanto:

[ ]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis

del D.Lgs. n.50/2016,

in quanto:

( )-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro;(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006,

n.296

(finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130

L.145/2018)

( )-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

(cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;

(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[ ]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1

co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma

1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al

mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai

sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018

e

37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:

( )-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

(cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015

e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

(X)-non risultano reperibili, in quanto: *Trattasi di servizi tecnici di natura intellettuale;*

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano inidonee rispetto alle necessità dell'ente in quanto:

(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;

(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)

( )-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;

(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

#### **TENUTO CONTO IN PARTICOLARE:**

-dell'art. 34(Qualificazione dei professionisti) commi: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156, che testualmente dispone:

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti

abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostantive al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5 per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.

**DATO ATTO:**

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione della "realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione", per le finalità di cui all'art.4-ter (Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che questo stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

**TENUTO CONTO:**

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), laureato in architettura, "garantisce la qualità della prestazione" (cfr. curriculum vitae, nonché da quello nell'elenco speciale professionisti del sito del "Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016");

**CONSIDERATO:**

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), risulta altresì iscritto a far data dal 03.04.2017, nell'"Elenco speciale dei professionisti" di cui all'art.34 comma 1 del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

**RITENUTO:**

-che, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i. appare utile ed opportuno indicare, nell'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), per

quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla: **-(FASE A): Progettazione esecutiva e -(FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo** di cui sopra;

**DATO ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi prevede la realizzazione di opere di contenimento (cfr. elaborato grafico dell'ipotesi progettuale dello "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019);

**TENUTO CONTO:**

-del DM 17-01-2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni";

-della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019: "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018";

-dell'art.26(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) comma 1 lett.a) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza degli articoli: 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della Delibera n.118 del 18.07.1995, con la quale il Consiglio Ordine Geologi Marche, disponeva in ordine alle diverse fattispecie edilizie per cui risultava necessaria la "Relazione geologica e geotecnica";

-che appare altresì necessario ricorrere a "prestazioni geologiche" ed in particolare è necessaria la redazione di "Relazione geologica";

**DATO ATTO:**

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le prestazioni geologiche, attività non subappaltabili dall'affidatario degli incarichi di cui al sopra citato art.31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

**VISTO:**

-gli articoli: 30 comma 1, 31 comma 8, 32 comma 2 secondo periodo, e 36 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.23(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.216(Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-degli articoli:14, 15 e 16 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in applicazione degli articoli 23, comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

**TENUTO CONTO:**

-che il dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), "garantisce la qualità della prestazione" (cfr. curriculum vitae, nonché da quello nell'elenco speciale professionisti del sito del "Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016");

**CONSIDERATO:**

-che il dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), risulta altresì iscritto a far data dal 17.03.2017, nell'"Elenco speciale dei professionisti" di cui all'art.34 comma 1 del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

**VISTO:**

-Gli artt.5 e 39 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C.n.109 del 09.06.1998 e s.m.e i.;

-Gli artt.28-La Giunta Comunale- e 32-Competenze- dello Statuto Comunale, adotta con D.C.C. n.28/2006;

-Il D.Lgs.18.08.2001, n.267 e s.m.e i.;

**PROPONE**

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati, di:

**01) -PRENDERE ATTO:**

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale Ricostruzione, con nota prot.84594 del 13.11.2019, acclarata al protocollo comunale al n.9912 del 14.11.2019, avente ad oggetto "O.C.S.R. n.77/19-Decreto C.S.R. n.444/19-Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Approvazione graduatoria", testualmente comunicava:

(omissis)

con riferimento al Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.444 del 31 ottobre 2019 le confermo che nel suo Comune è ammessa la realizzazione di n.1 (una) area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 125.000,00.

La invito pertanto ad attivare le necessarie procedure al fine di giungere all'approvazione dei progetti **entro il 10 gennaio 2020** e alla completa realizzazione delle opere per garantire la disponibilità delle aree attrezzate per la prossima estate.

(omissis)

-l'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

-della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi", con la quale veniva altresì indicata la "procedura per la selezione delle aree";

-in applicazione dell'art.3(Procedura per la selezione delle aree) comma 5 dell'O.C.S.R. n.77/2019, il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.444 del 31.10.2019 ad oggetto "Ordinanza n.77 del 25 maggio 2019(...)Approvazione graduatoria ed erogazione contributo Regione Marche";

-che nella graduatoria approvata con Decreto C.S.R. n.444/2019, viene riportato:

Comuni	Abitazioni (U.I.) inagibili	Abitazioni (U.I.) danneggiate	%	N.Aree richieste	
[...]					
16	ROCCAFLUVIONE	251	290	62,76%	2
[...]					

**02)-PRENDERE ATTO** che con D.G.C. n.195 del 14.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

**04)-DARE ATTO:**

-che come indicato nella nota della Regione Marche acclarata al protocollo comunale al n.9912 del 14.11.2019:

"(...)nel suo Comune è ammessa la realizzazione di n.1(una) area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 125.000,00(...)";

-che nella nota sopra richiamata prot.9912 del 14.11.2019 veniva specificato che è necessario:

"(...)giungere all'approvazione dei progetti entro il 10 gennaio 2020(...)"

**05)-DATO ATTO:**

-che l'art.6(Soggetto attuatore e gestione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1.I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento.";

-che l'art.7(Approvazione progetti) comma 1 dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede la realizzazione di: "(...)progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti(...)"

-che altresì l'art.7(Approvazione progetti) comma 2 dell'O.C.S.R. n.77/2019 testualmente dispone:

"Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti, le Regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'Ordinanza commissariale n.16 del 3 marzo 2017 e ss.ii. e mm.";

**06)-DARE ATTO:**

-che in fase di redazione della graduatoria, questo comune aveva richiesto la possibilità di realizzare le seguenti n.2 aree attrezzate per finalità turistiche:

01)-Area attrezzata Nord;  
 02)-Area Campo Sportivo;  
 -che l'art.2 (Individuazione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1.Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all'art.1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.

2.Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del Comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell'art.12 del codice di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1."

-che il Piano Comunale di Emergenza del Comune di Roccafluvione, aggiornato a febbraio 2013, al Capo "4-Lineamenti della pianificazione e modello di intervento", paragrafo "4.4-Individuazione aree di Protezione Civile", individua anche le "4.4.2-Aree di Primo Soccorso" e le "4.4.3-Aree di Accoglienza (tende e roulotte)" tra le quali risulta inserito il "Campo Sportivo";

-che pertanto l'area del "Campo Sportivo" riveste un ruolo importante e strategico ai fini del Piano Comunale di Emergenza;

-che si ritiene idoneo individuare, a seguito della comunicazione di accoglimento alla realizzazione di n.1(una) area attrezzata ai fini della redazione del progetto esecutivo, l'area di proprietà comunale prospiciente il Campo Sportivo quale area destinata alla realizzazione dell'intervento in argomento, anche in virtù del sopra richiamato art.2 della O.C.S.R. n.77/2019 che prevede di inserire tale area nel Piano Comunale di Emergenza;

07)-APPROVARE:

-lo "Studio di fattibilità" inerente la "Realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione" predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio ed acclarato al protocollo comunale al n.10862 del 13.12.2019, dell'importo complessivo di € 125.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>A) - IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		
A1)-Importo dei lavori (a misura)	€	95.000,00
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	3.800,00
A3)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€	91.200,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 95.000,00</b>
<b>B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
1)I.V.A. lavori 10%	€	9.500,00
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
3)I.V.A. 10 % su 2)	€	0,00
4)Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
5)I.V.A. 22% su 4)	€	0,00
6>Allacciamenti sui pubblici servizi	€	0,00
7)Imprevisti	€	204,00
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
9)Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
10)Spese tecniche generali	€	12.335,20

11)Cnpaia 4% su 10)	€ 493,41	
12)Spese tecniche per prestazioni geologiche	€ 652,44	
13)Cnpaia 2% su 12)	€ 13,05	
14)I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	€ 2.968,70	
15)Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% dell'importo lavori	€ 380,00	
16)Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% dell'importo lavori	€ 1.520,00	
17)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 0,00	
18)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	€ 0,00	
19)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	€ 30,00	
20)Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% dell'importo lavori)	€ 0,00	
21)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22)Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00	
23)Cnpaia 4% su 22)	€ 60,00	
24)I.V.A. 22% su 22)+23)	€ 343,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		
<b>€ 125.000,00</b>		

08)-STABILIRE con successivo e separato atto i procedimenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione e rendicontazione dei lavori di che trattasi;

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da art.8 della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi";  
(omissis)

**03)-PRENDERE ATTO:**

-dell'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

**04)-PRENDERE ATTO:**

-che per le motivazioni di cui narrativa, le prestazioni di "progettazione esecutiva" di cui al suddetto comma, non possono essere espletate:  
-né "dal personale dipendente";

-né "dal personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis" del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

**05) -PRENDERE ATTO** dell'art.24(*Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**06) -PRENDERE ATTO:**

-che allo stato attuale, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;  
-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, Comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;  
-che pertanto sussistono le condizioni previste dalla lett.d) del comma 1 dell'art.24 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**07) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.46(*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  
-l'art.7(*Approvazione dei progetti*), comma 1, dell'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019;  
-l'art.2(*Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari*) comma 2-bis del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

**08) -PRENDERE ATTO:**

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione esecutiva, elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici" dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

**09) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.31(*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;  
-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro", sub-paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-dell'art.36(*Contratti sotto soglia*) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.37(*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**10) -PRENDERE ATTO:**

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);  
-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;  
-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

**11)-PRENDERE ATTO IN PARTICOLARE:**

-dell'art. 34 (Qualificazione dei professionisti) commi: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

**12)-DARE ATTO:**

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione della "realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione", per le finalità di cui all'art.4-ter (Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che questo stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), laureato in architettura, "garantisce la qualità della prestazione" (cfr. curriculum vitae, nonché da quello nell'elenco speciale professionisti del sito del "Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016");

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), risulta altresì iscritto a far data dal 03.04.2017, nell'"Elenco speciale dei professionisti" di cui all'art.34 comma 1 del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

**13)-INDICARE** nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla:

**-(FASE A): Progettazione esecutiva** di cui all'art.4-ter (Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali

sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

**- (FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo** di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori) di cui agli articoli 101 comma 3, 102 e 111 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (artt.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), contabilità dei lavori (artt.203 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), tenuto conto degli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per l'intervento di:

**"Realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione";**

**14)-DEMANDARE** il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico della **(FASE A): Progettazione esecutiva e (FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo** di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi in premessa riportati;

**15)-DARE ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi prevede la realizzazione di opere di contenimento (cfr. elaborato grafico dell'ipotesi progettuale dello "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019);

**16)-PRENDERE ATTO**

-del DM 17-01-2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni";

-della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019: "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018";

-dell'art.26(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) comma 1 lett.a) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza degli articoli: 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della Delibera n.118 del 18.07.1995, con la quale il Consiglio Ordine Geologi Marche, disponeva in ordine alle diverse fattispecie edilizie per cui risultava necessaria la "Relazione geologica e geotecnica";

-che appare altresì necessario ricorrere a "prestazioni geologiche" ed in particolare è necessaria la redazione di "Relazione geologica";

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le prestazioni geologiche, attività non subappaltabili dall'affidatario degli incarichi di cui al sopra citato art.31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

**17)-PRENDERE ATTO** degli articoli: 30 comma 1, 31 comma 8, 32 comma 2 secondo periodo, e 36 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**18)-INDICARE**, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nel dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), il tecnico cui potersi conferire l'incarico per le prestazioni geologiche propedeutiche alla progettazione dell'intervento di che trattasi;

**19)-DEMANDARE** il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico per le prestazioni geologiche di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi in premessa riportati;

**20) -DARE ATTO** che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

IL SINDACO  
Rag. Francesco Leoni

### **LA GIUNTA COMUNALE**

[X]-Tenuto conto che sulla proposta della presente deliberazione, non necessitano pareri, in quanto trattasi di atto di indirizzo:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto n. 267:

[ ]-Il Responsabile del Servizio Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica;  
[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica;  
[ ]-Il Responsabile del Servizio OO.PP.e Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica;  
[ ]-Il Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia privata per quanto concerne la regolarità tecnica;  
[ ]-Il Responsabile del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione per quanto concerne la regolarità tecnica;  
[ ]-Il Responsabile del Servizio Stato civile e anagrafe per quanto concerne la regolarità tecnica;  
[ ]-Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità Contabile:

con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

### **DELIBERA**

-ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5 del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";  
-per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

#### **01) -PRENDERE ATTO:**

-che la Regione Marche-Ufficio Speciale Ricostruzione, con nota prot.84594 del 13.11.2019, acclarata al protocollo comunale al n.9912 del 14.11.2019, avente ad oggetto "O.C.S.R. n.77/19-Decreto C.S.R. n.444/19-Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Approvazione graduatoria", testualmente comunicava:

(omissis)

con riferimento al Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.444 del 31 ottobre 2019 le confermo che nel suo Comune è ammessa la realizzazione di n.1 (una) area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 125.000,00.

La invito pertanto ad attivare le necessarie procedure al fine di giungere all'approvazione dei progetti **entro il 10 gennaio 2020** e alla completa realizzazione delle opere per garantire la disponibilità delle aree attrezzate per la prossima estate.

(omissis)

-l'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

-della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai

contributi", con la quale veniva altresì indicata la "procedura per la selezione delle aree";

-in applicazione dell'art.3(Procedura per la selezione delle aree) comma 5 dell'O.C.S.R. n.77/2019, il Decreto del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n.444 del 31.10.2019 ad oggetto "Ordinanza n.77 del 25 maggio 2019(...)Approvazione graduatoria ed erogazione contributo Regione Marche";

-che nella graduatoria approvata con Decreto C.S.R. n.444/2019, viene riportato:

	Comuni	Abitazioni (U.I.) inagibili	Abitazioni (U.I.) danneggiate	%	N.Aree richieste
[...]					
16	ROCCAFLUVIONE	251	290	62,76%	2
[...]					

**02) -PRENDERE ATTO** che con D.G.C. n.195 del 14.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., veniva disposto di:

(omissis)

**04) -DARE ATTO:**

-che come indicato nella nota della Regione Marche acclarata al protocollo comunale al n.9912 del 14.11.2019:

"(...)nel suo Comune è ammessa la realizzazione di n.1(una) area attrezzata per finalità turistiche per un importo complessivo non superiore a € 125.000,00 (...)";

-che nella nota sopra richiamata prot.9912 del 14.11.2019 veniva specificato che è necessario:

"(...)giungere all'approvazione dei progetti entro il 10 gennaio 2020 (...)

**05) -DATO ATTO:**

-che l'art.6(Soggetto attuatore e gestione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1.I comuni interessati sono individuati quali soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 1, a cui è demandata anche la manutenzione, la gestione e l'utilizzo, attraverso l'adozione di apposito regolamento.";

-che l'art.7(Approvazione progetti) comma 1 dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede la realizzazione di: "(...)progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti(...)";

-che altresì l'art.7(Approvazione progetti) comma 2 dell'O.C.S.R. n.77/2019 testualmente dispone:

"Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti, le Regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'Ordinanza commissariale n.16 del 3 marzo 2017 e ss.ii. e mm.";

**06) -DARE ATTO:**

-che in fase di redazione della graduatoria, questo comune aveva richiesto la possibilità di realizzare le seguenti n.2 aree attrezzate per finalità turistiche:

01)-Area attrezzata Nord;

02)-Area Campo Sportivo;

-che l'art.2(Individuazione delle aree) dell'O.C.S.R. n.77/2019 prevede:

"1.Le regioni interessate attraverso gli USR verificano le richieste dei singoli comuni riguardanti le aree da destinare alle finalità di cui all'art.1 sulla base dei criteri stabiliti nel presente provvedimento.

2.Le aree individuate, al momento della concessione del contributo o prima dell'avvio dei lavori devono essere nella piena disponibilità del Comune che provvederà ad inserirle nel piano comunale di emergenza ai sensi dell'art.12 del codice di cui al D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1.";

-che il Piano Comunale di Emergenza del Comune di Roccafluvione, aggiornato a febbraio 2013, al Capo "4-Lineamenti della pianificazione e modello di intervento", paragrafo "4.4-Individuazione aree di Protezione Civile", individua anche le "4.4.2-Aree di Primo Soccorso" e le "4.4.3-Aree di Accoglienza (tende e roulotte)" tra le quali risulta inserito il "Campo Sportivo";

-che pertanto l'area del "Campo Sportivo" riveste un ruolo importante e strategico ai fini del Piano Comunale di Emergenza;

-che si ritiene idoneo individuare, a seguito della comunicazione di accoglimento alla realizzazione di n.1(una) area attrezzata ai fini della redazione del progetto esecutivo, l'area di proprietà comunale prospiciente il Campo Sportivo quale area destinata alla realizzazione dell'intervento in argomento, anche in virtù del sopra richiamato art.2 della O.C.S.R. n.77/2019 che prevede di inserire tale area nel Piano Comunale di Emergenza;

## 07)-APPROVARE:

-lo "Studio di fattibilità" inerente la "Realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione" predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio ed acclarato al protocollo comunale al n.10862 del 13.12.2019, dell'importo complessivo di € 125.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>A) -IMPORTO DELLE LAVORAZIONI</b>		
A1)-Importo dei lavori (a misura)	€	95.000,00
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€	3.800,00
A3)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€	91.200,00
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 95.000,00</b>
<b>B) -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
1)I.V.A. lavori 10%	€	9.500,00
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
3)I.V.A. 10 % su 2)	€	0,00
4)Rilievi, accertamenti e indagini	€	0,00
5)I.V.A. 22% su 4)	€	0,00
6)Allacciamenti sui pubblici servizi	€	0,00
7)Imprevisti	€	204,00
8)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	0,00
9)Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
10)Spese tecniche generali	€	12.335,20
11)Cnpaia 4% su 10)	€	493,41
12)Spese tecniche per prestazioni geologiche	€	652,44
13)Cnpaia 2% su 12)	€	13,05
14)I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	€	2.968,70
15)Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% dell'importo lavori	€	380,00
16)Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% dell'importo lavori	€	1.520,00
17)Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€	0,00
18)Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	€	0,00
19)Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	€	30,00
20)Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% dell'importo lavori)	€	0,00
21)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00

22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00	
23) Cnpaia 4% su 22)	€ 60,00	
24) I.V.A. 22% su 22)+23)	€ 343,20	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		
<b>€ 125.000,00</b>		

08)-STABILIRE con successivo e separato atto i procedimenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione e rendicontazione dei lavori di che trattasi;

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da art.8 della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi";

(omissis)

**03) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.14 (Ricostruzione pubblica) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

**04) -PRENDERE ATTO:**

-che per le motivazioni di cui narrativa, le prestazioni di "progettazione esecutiva" di cui al suddetto comma, non possono essere espletate:

-né "dal personale dipendente";

-né "dal personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis" del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

**05) -PRENDERE ATTO** dell'art.24 (Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**06) -PRENDERE ATTO:**

-che allo stato attuale, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;

-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, Comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;

-che pertanto sussistono le condizioni previste dalla lett.d) del comma 1 dell'art.24 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

**07) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-l'art.7(Approvazione dei progetti), comma 1, dell'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019;

-l'art.2(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari) comma 2-bis del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

**08) -PRENDERE ATTO:**

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione esecutiva, elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici" dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

**09) -PRENDERE ATTO:**

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro", sub-paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**10) -PRENDERE ATTO:**

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

**11) -PRENDERE ATTO IN PARTICOLARE:**

-dell'art. 34(Qualificazione dei professionisti) commi: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

**12) -DARE ATTO:**

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione della "realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione", per le finalità di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019,

all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che questo stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), laureato in architettura, "garantisce la qualità della prestazione" (cfr. curriculum vitae, nonché da quello nell'elenco speciale professionisti del sito del "Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016");

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), risulta altresì iscritto a far data dal 03.04.2017, nell'"Elenco speciale dei professionisti" di cui all'art.34 comma 1 del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

**13)-INDICARE** nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla:

**- (FASE A): Progettazione esecutiva** di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

**- (FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo** di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori) di cui agli articoli 101 comma 3, 102 e 111 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (artt.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), contabilità dei lavori (artt.203 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), tenuto conto degli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per l'intervento di:

**"Realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione";**

**14)-DEMANDARE** il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico della

**(FASE A): Progettazione esecutiva e (FASE B): dopo l'eventuale**

**concessione del contributo** di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi in premessa riportati;

**15)-DARE ATTO:**

-che l'intervento di che trattasi prevede la realizzazione di opere di contenimento (cfr. *elaborato grafico dell'ipotesi progettuale dello "Studio di fattibilità"*, prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019);

**16)-PRENDERE ATTO**

-del DM 17-01-2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni";

-della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019: "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018";

-dell'art.26(*Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo*) comma 1 lett.a) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza degli articoli: 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della Delibera n.118 del 18.07.1995, con la quale il Consiglio Ordine Geologi Marche, disponeva in ordine alle diverse fattispecie edilizie per cui risultava necessaria la "Relazione geologica e geotecnica";

-che appare altresì necessario ricorrere a "prestazioni geologiche" ed in particolare è necessaria la redazione di "**Relazione geologica**";

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le prestazioni geologiche, attività non subappaltabili dall'affidatario degli incarichi di cui al sopra citato art.31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "*Studio di fattibilità*", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

**17)-PRENDERE ATTO** degli articoli: 30 comma 1, 31 comma 8, 32 comma 2 secondo periodo, e 36 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**18)-INDICARE**, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nel dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), il tecnico cui potersi conferire l'incarico per le prestazioni geologiche propedeutiche alla progettazione dell'intervento di che trattasi;

**19)-DEMANDARE** il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico per le prestazioni geologiche di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi in premessa riportati;

**20)-DARE ATTO** che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Inoltre,

**LA GIUNTA COMUNALE**

RILEVATA la necessità di dare attuazione al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267/00;

con votazione unanime e favorevole legalmente espressa,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4^ art. 134 del T.U. D.Lgs n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

Il PRESIDENTE  
LEONI FRANCESCO

-----  
**PROT. N. 3616 Approvata**  
-----

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art. 134 comma 3 D.lgs. n. 1267/2000.

Li 28-04-2020

Il Segretario Comunale  
DOTT. ERCOLI PASQUALE

-----  
Della presente deliberazione è data comunicazione ai capigruppo consiliari mediante elenco, ai sensi dell'art. 125 c. 1 D. Lgs. 267/2000.  
-----

**TRASMISSIONE**

La presente deliberazione è stata inviata:

[ ] al Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 135 D.Lgs. 267/2000.

=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il :

22-12-19 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

-----  
**ANNOTAZIONI**  
-----  
-----  
-----  
-----